N. 00027/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01322/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2014, proposto da:

Comune di Idro, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, Via XX Settembre, 8;

contro

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, Via Cipro, 30;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 4 agosto 2014, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Dirigente della Direzione generale territorio, urbanistica e difesa del suolo della Regione Lombardia ha denegato al Comune di Idro la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – BURL dellla variante generale al Piano di governo del territorio – PGT;

di ogni atto connesso e presupposto, e in particolare:

della nota 25 giugno 2015, di richiesta di integrazione documentale;

nonché la condanna

dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che il Comune di Idro impugna nella presente sede la nota regionale, meglio indicata in epigrafe, con la quale si è visto rifiutare la pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione della variante generale al proprio PGT, in dichiarata applicazione dell'art. 13 comma 11 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12, così come modificato dall'art. 31, comma 2 l.r. 8 luglio 2014, n°19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ovvero il 12 luglio 2014, a motivo dell'asserito mancato recepimento di "previsioni prevalenti del Piano territoriale regionale -PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa del suolo"(doc. 11 ricorrente, copia di essa);
- che le previsioni in questione (v. doc. 11 ricorrente, cit.) riguardano un'ampia serie di opere coordinate fra loro, programmate dalla Regione per regolare il flusso del Lago di Idro, e in particolare (v. relazione Regione 18 dicembre 2014) per prevenire i rischi creati da una frana di ampie dimensioni, che potrebbe precipitare nel bacino;
- che il Comune, come non contestato (v. ricorso p. 3 §5) ha provveduto ad impugnare avanti questo Tar gli atti regionali di approvazione delle opere stesse, con ricorso pendente al n°320/2014 R.G., ritenendoli illegittimi;

- che la questione sottesa al presente ricorso non può essere decisa prescindendo da quella di cui sopra, che è pregiudiziale in senso logico prima che giuridico;

- che quindi le ragioni del ricorrente si possono al meglio tutelare mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito tanto per il presente procedimento quanto per il procedimento n°320/2014;

- che la novità della questione è giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e ai sensi dell'art. 55 co 10 c.p.a. fissa l'udienza pubblica al 6 maggio 2015 tanto per il presente ricorso quanto per il ricorso n°320/2014. Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)